



**Comune di Cornaredo**  
**(Città metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE C. C. N° 56 DEL 18-12-2025**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

D'URBANO CORRADO	P	TIBALDI MONICA	P
SOPRACOLLE EMILIO	A	ANNUNCIATA	
CROTTI LAURA	P	LECCHI ROBERTO RENZO	P
FOTI MARZIO FABRICIO	P	VITTORIO	
ESPEDITO		BARLOCCHI MARIO	P
FERRANTE VALERIA	P	MARCHESI JACOPO	A
KATIUSCIA		MUNERO CLAUDIA	P
VATALARO VITO	P	MEREGALLI CARLO	P
VERBARI SAVERIO	P	CAROCIA FRANCESCO	P
MAURI MICHELA	P	VONO MARIA CATERINA	P
CIPRANDI MARTINA PATRIZIA	A		

TOT. ASSENTI **3**

TOT. PRESENTI **14**

Partecipa alla seduta il Dott. **DELFRATE GIANLUCA** Segretario Comunale del Comune

Assume la presidenza la Sig.ra **CROTTI LAURA**, Presidente, la quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto in video/audio ed è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra il punto l'Assessore Christian Gambini;

### **PREMESSO CHE:**

- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato all'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 741, L. 160/2019 ha fornito la definizione di abitazione principale successivamente modificata dall'articolo 5-decies, D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo con particolare riferimento alle parti relative alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto passivo, che ad oggi non costituisce più presupposto per il riconoscimento dell'esenzione;
- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;  
Tutto ciò premesso;

### **RITENUTO CHE:**

- i soggetti attivi dell'IMU sono il Comune, in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato, in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, L. 160/2019;
- si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2026, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente richiamata;

### **CONSIDERATO CHE:**

- è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, come da tabella che segue:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota base</b>	<b>Aliquota minima</b>	<b>Aliquota massima</b>
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (qualora non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

- il Comune di Cornaredo si é avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.7/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI sopra richiamata, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);
- il Comune di Cornaredo con deliberazioni C.C. n.8/2020, C.C. n.12/2021, C.C. n.12/2022 e C.C. n.13/2023, del Commissario Straordinario n° 23 del 15-12-2023 e del C.C. n.39 del 19/12/2024 si è avvalso costantemente a partire dall'anno di imposta 2020 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare l'aliquota massima IMU, fissata all'1,06 per cento, nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019;
- l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;
- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato che i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;
- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;

- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;
- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2024;
- l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- con Decreto del 6 settembre 2024 pubblicato in G.U. serie generale n.219 del 18/09/2024, avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito le regole introdotte con il precedente Decreto richiamato, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;
- la volontà dell'amministrazione comunale è quella di mantenere per quanto possibile invariate le aliquote già deliberate nell'anno 2025 anche per l'annualità 2026, al fine di consolidare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta;
- si è proceduto alla compilazione del prospetto sopra richiamato mediante l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e nell'ambito di tale operazione si è inteso - laddove possibile alla luce delle limitazioni introdotte dalla nuova disciplina di cui al Decreto 6 settembre sopra citato – confermare le fattispecie cui si applicano aliquote agevolate, anche sulla base delle deliberazioni riferite agli anni precedenti;
- alla luce delle necessarie modifiche alle fattispecie così come riportate all'interno del prospetto, sulla base delle previgenti definizioni, si potrebbero verificare minime oscillazioni del gettito, al momento però non prevedibili in assenza della disponibilità degli elementi che i contribuenti avranno facoltà di dichiarare entro il 30 giugno 2027, con riferimento alle caratteristiche degli immobili relative all'annualità 2026, e che in ogni caso tali variazioni coinvolgerebbero comunque un numero di contribuenti minimo se confrontato con l'intera platea dei soggetti passivi esistenti nel Comune di Cornaredo;
- le scadenze di versamento dell'IMU per l'anno oggetto della presente deliberazione sono fissate nelle date di lunedì 16 giugno 2026 per l'acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e di martedì 16 dicembre per il saldo e conguaglio; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

## **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

## **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;
- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**PRESO ATTO**, infine, che il MEF ha richiesto informalmente di reintrodurre in autotutela con effetto dal 2025 le agevolazioni IMU previste fino all'esercizio 2024 per a)le abitazioni di lusso utilizzate da soggetti con particolari requisiti e b)le abitazioni assegnate in comodato gratuito ad affini fino al primo grado ed ai comproprietari che vi sono residenti, in quanto la relativa soppressione, benché fosse atto obbligato alla luce del mancato inserimento delle stesse all'interno del nuovo prospetto ministeriale da compilare telematicamente, comporta l'applicazione della maggiore Tasi in violazione del principio inderogabile di continuità nella sua applicazione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover approvare per l'anno 2026, e in via di autotutela anche retroattivamente dall'01/01/2025, le seguenti agevolazioni IMU:

A) 5,80 per mille;

Aliquota abitazione principale,

da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

B) 10,60 per mille

-assegnate in uso gratuito ad affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;

-adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

#### **VISTI:**

- l'articolo 42 lettera f), D.Lgs. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

- l'articolo 1 commi da 752 a 755 della L. 160/2019 dispone che le aliquote siano stabilite mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- l'articolo 1, comma 777, L. 160/2019 che disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei Comuni;

- il Testo Unico delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 dell'01.12.2003 entrato in vigore dal 1° gennaio 2004 (di seguito TUEC) e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n.48 del 20/11/2024, avente ad oggetto *“Determinazione delle aliquote e delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e proposta di fissazione delle aliquote e delle tariffe degli altri tributi comunali per l'anno 2025. Definizione dei costi complessivi e copertura preventiva dei servizi pubblici a domanda individuale e determinazione tariffe e prezzi pubblici anno 2025”*;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – comma 1° - del T.UEL. 267/2000;

**CON** n. 9 voti favorevoli, n.5 voti contrari (Barlocchi, Munero, Meregalli, Carocchia, Vono) e nessun astenuto, resi nelle forme di legge dai n.14 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

**DI VOLERSI AVVALERE**, anche per l'anno di imposta 2026, della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare l'aliquota massima IMU, fissata all'1,06 per cento, nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019 e, a seguire, per ognuno degli esercizi dal 2020 al 2025;

**DI APPROVARE**, per i motivi espressi, la misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2026 come riportata nel prospetto allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE**, inoltre, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, le seguenti ulteriori agevolazioni IMU per l'anno 2026, e in via di autotutela anche retroattivamente dall'01/01/2025:

B) 5,80 per mille;

Aliquota abitazione principale,

da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

B) 10,60 per mille

-assegnate in uso gratuito ad affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;

-adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**DI DARE ATTO** che, come previsto dall'articolo 74 del TUEC, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dall'articolo 1, commi 767 e 779, L.160/2019.

**SUCCESSIVAMENTE** la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 9 voti favorevoli, n.5 voti contrari (Barlocchi, Munero, Merregalli, Carocchia, Vono) e nessun astenuto, resa nelle forme di legge dai n.14 Consiglieri presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, per consentirne l'immediata applicabilità sul bilancio previsionale 2025/2027 in fase di approvazione.

Allegati alla presente:

- Allegato A – Prospetto aliquote Imu 2026.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**La Presidente**  
CROTTI LAURA

**Il Segretario Comunale**  
DELFRATE GIANLUCA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82*



**Comune di Cornaredo**  
**(Città Metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**Proposta di**

**Area Finanziaria / Servizio Tributi**

**Proposta N° 2025 / 57**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Cornaredo, lì 30-11-2025

Sottoscritto dal Funzionario  
(MIDOLO FABIO)  
con firma digitale



**Comune di Cornaredo**  
**(Città Metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**Proposta di**

**Area Finanziaria / Servizio Tributi**

**Proposta N° 2025 / 57**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Cornaredo, lì 01-12-2025

Sottoscritto dal Funzionario  
(MIDOLO FABIO)  
con firma digitale



**Comune di Cornaredo**  
**(Città metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 18-12-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune a partire dal giorno 23-12-2025 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Atto esecutivo il 03-01-2026 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. DELFRATE GIANLUCA  
con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,63%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,09%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,09%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,09%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C/1 Negozi e botteghe</li> <li>- C/2 Magazzini e locali di deposito</li> <li>- C/3 Laboratori per arti e mestieri</li> <li>- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)</li> <li>- C/7 Tettoie chiuse od aperte</li> </ul>	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Locazione</li> </ul> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/1 Abitazioni di tipo signorile</li> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> <li>- A/8 Abitazioni in ville</li> <li>- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</li> </ul> <p>- Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</p>	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito</li> </ul> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/1 Abitazioni di tipo signorile</li> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> </ul>	1,06%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> <li>- A/8 Abitazioni in ville</li> <li>- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</li> <li>- Con contratto registrato</li> <li>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)</li> <li>- Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> </ul>	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito</li> </ul> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/1 Abitazioni di tipo signorile</li> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> <li>- A/8 Abitazioni in ville</li> <li>- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</li> <li>- Con contratto registrato</li> <li>- Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</li> <li>- Ulteriori condizioni (non rinvenibili tra quelle proposte nella presente schermata) stabilite dal comune, ai sensi dell'art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019, ai fini dell'applicazione dell'aliquota oltre la misura dell'1,06%: AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE: A)Abitazioni assegnate in uso gratuito ad affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio o adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale, per le quali si applica l'aliquota dell'1,06%; B)Abitazioni principali, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000, per le quali applica l'aliquota dello 0,58%;</li> </ul>	1,09%

#### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

#### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

